



LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI DI PISTA

Docente: Dott. Ing. **Ada Simili** (R.S.P.P. Santa Monica S.p.A.)



Introduzione

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO



INTRODUZIONE

Santa Monica S.p.A. sta adottando uno strumento definito

**“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO”**

al fine di assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi di legge anche in materia di salute e sicurezza, tra i quali (D.Lgs. 81/08):

-
- × le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - × **le attività di informazione e formazione dei lavoratori;**
 - × le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

COSA CONTIENE IL MODELLO

Il Modello contiene, tra le altre cose, anche:

Le potenziali aree a rischio:

indicazione delle operazioni ed attività a rischio

Le procedure poste in essere dalla società nelle aree a rischio:

descrizione delle procedure adottate dalla
Società per soddisfare i requisiti del
Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

I principi di comportamento nelle aree a rischio:

elenco delle condotte vietate e dei principi da rispettare nello svolgimento delle operazioni indicate nelle attività a rischio.

OBBIETTIVI

Questa strategia di prevenzione deve produrre, se necessario, effettivi cambiamenti nei comportamenti, allo scopo di renderli adeguati e coerenti con le finalità della salute e della sicurezza.

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123

COSA DICE IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Le varie figure per la sicurezza

Tra le varie figure della sicurezza il Testo Unico definisce anche:

Datore di lavoro

(imprenditore, chi ha la responsabilità dell'organizzazione)

Dirigente

(organizza il lavoro di altre persone, attuando le direttive del datore di lavoro)

Preposto

(vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza)

Lavoratore

(svolge l'attività lavorativa)

LAVORATORE

(Art. 2 comma 1 lettera a, D. Lgs. 81/08)

DEFINIZIONE: Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

(ART. 20, D. LGS. 81/08)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue Azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione;
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ... ai fini della protezione collettiva ed individuale;

...

d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi o dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle proprie competenze;

f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;

g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

...

Sanzioni per i lavoratori

Per la violazione dell'Art. 20, co. 2, lett. b), d), e), f), g), h)...: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

(ART. 20, D. LGS. 81/08)

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Sanzioni per i lavoratori

*Per la violazione dell'Art. 20 co. 3:
sanzione amministrativa pecuniaria da
50 a 300 euro*

PREPOSTO

(ART. 2 COMMA 1 LETTERA E, D. LGS. 81/08)

DEFINIZIONE: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

La figura del PREPOSTO

- **Preposto: chi dirige, sovrintende, controlla una determinata attività.**

La qualifica e le responsabilità del **Preposto** competono a chiunque si trovi in una posizione tale da porlo in condizione di dirigere l'attività lavorativa di altri lavoratori soggetti ai suoi ordini.

Obblighi del preposto

(Art. 19, D. Lgs. 81/08)

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

....

Altre funzioni di prevenzione

I preposti devono sempre intervenire se:

- Riscontrano atteggiamenti pericolosi dei lavoratori ai fini dell'incolumità propria o di quella delle altre persone;
- Riscontrano il mancato utilizzo dei D.P.I.;
- Riscontrano il mancato rispetto dei divieti;
- Riscontrano evidenti comportamenti inadeguati del personale in stato confusionale (ad esempio per sospetta assunzione di alcool o droghe).



Sanzioni per il preposto

Per la violazione dell'Art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f): arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro

Per la violazione dell'Art. 19, co. 1, lett. b), d): arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro

ALCUNI RISCHI PER GLI OPERATORI DI PISTA

IL RISCHIO RUMORE



I DANNI DETERMINATI DAL RUMORE

Il rumore determina **danni all'udito** più o meno gravi, a seconda:

- della sua **INTENSITÀ**
- del **TEMPO di ESPOSIZIONE**
- della **predisposizione individuale**

Inizialmente l'esposizione a un rumore elevato può portare ad una diminuzione della capacità uditiva per un breve periodo (**affaticamento o stress uditivo**) spesso accompagnata da ronzii, mal di testa e senso di intontimento psichico.

Tale stress uditivo scompare se l'orecchio affaticato può recuperare per un buon periodo di tempo in un luogo con scarsa rumorosità (**ecco perchè è importante non sottoporre le nostre orecchie a rumore elevato una volta terminato il lavoro**).

Se tale esposizione si protrae nel tempo, può subentrare una lesione interna (cioè la morte progressiva delle cellule sensoriali dell'orecchio interno) con perdita parziale o totale dell'udito (ipoacusia).

Tali cellule NON sono rigenerabili per cui il danno risulta IRREVERSIBILE!!

Inoltre il **DANNO Uditivo** si instaura in **maniera subdola** in quanto all'inizio si ha un calo della capacità uditiva per le frequenze che non vengono normalmente raggiunte dalla voce parlata e solo in seguito si estenderà progressivamente alle altre frequenze.

Così, quando ci accorgiamo di avere difficoltà nel percepire alcuni suoni, **il danno è già parzialmente avvenuto!**

Ecco perchè risulta **importantissimo** 31
sottoporsi al **CONTROLLO MEDICO**
ed effettuare la **visita audiometrica**
periodica per controllare
le condizioni
del nostro udito!



E' fondamentale proteggere le nostre
orecchie dal rumore!

FACCIAMO USO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE (cuffie, tappi, ecc.)
a nostra disposizione!!

Alcuni affermano che i tappi danno fastidio o che le cuffie tengono caldo e fanno sudare.

In effetti è vero che all'inizio del loro utilizzo i protettori acustici (così come gli occhiali da vista, ecc.) creano qualche disagio, ma **ci si abitua presto ed il loro costante uso può eliminare il rischio di perdere l'udito.**

Chi afferma di sentirsi isolato, certamente lo diventerà QUANDO SARÀ SORDO!

Chi afferma di essersi abituato al rumore è perchè probabilmente il suo udito è già stato danneggiato e quindi NON LO SENTE PIÙ!

É suo compito pertanto "proteggere" quel poco che gli è rimasto.

Chi pensa di essere immune ai danni determinati dal rumore sbaglia di grosso e dimostra solo una grande superficialità.

IL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI




La movimentazione manuale dei carichi comporta, se non effettuata correttamente, rischi di lesioni dorso-lombari.

Il PESO NON è l'unica caratteristica del carico da tenere in considerazione quando si deve effettuare una movimentazione manuale di carichi!

La movimentazione manuale dei carichi può risultare **RISCHIOSA ANCHE** se il carico:

- è **ingombrante** o difficile da afferrare;
- è in equilibrio **instabile** o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa **distanza dal corpo** o con una **torsione o inclinazione** del tronco;
- può, a motivo della **struttura esterna e/o della consistenza**, comportare lesioni per il lavoratore.

Fra le strutture della colonna vertebrale, il **disco intervertebrale** è quella maggiormente soggetta ad alterarsi. Esso infatti deve sopportare carichi notevoli.



CON L'ETÀ ANCHE IL DISCO INVECCHIA E TENDE A PERDERE LA SUA CAPACITÀ AMMORTIZZATRICE

LA SCHIENA DIVENTA PIÙ SOGGETTA A DISTURBI !

L'invecchiamento del disco viene accentuato sia da sforzi eccessivi, sia dalla vita sedentaria.

Ciò avviene quando:


- si **sollevano oggetti** flettendo o torcendo la schiena, o assumendo altre posizioni pericolose;
- si rimane a lungo in una **posizione fissa** (in piedi o seduti).

POSTURE DA EVITARE



**SOLLEVARE A SCHIENA FLESSA
SOLLEVARE IN MODO BRUSCO**

**MANTENERE UN OGGETTO LONTANO DAL CORPO
SPOSTARE UN OGGETTO IN TORSIONE**



INARCARE INDIETRO LA SCHIENA

COME MOVIMENTARE UN CARICO

Se gli oggetti devono essere sollevati solo saltuariamente durante la giornata lavorativa o l'attività extralavorativa, è importante conoscere le posizioni corrette per non farsi male alla schiena.



Se si deve sollevare da terra


Non tenere le gambe dritte.

Portare l'oggetto vicino al corpo e piegare le ginocchia: tenere un piede più avanti dell'altro per avere più equilibrio.

Se si deve

Avvicinare l'oggetto al corpo

Evitare di ruotare solo il tronco, ma girare tutto il corpo, usando le gambe



Se il carico è pesante o se si sente di non farcela al primo tentativo, rinunciare a sollevarlo e farsi aiutare da un'altra persona.

Non stare seduti per piú di 50-60 minuti ma cambiare spesso posizione: alzarsi e fare qualche passo, sgranchirsi collo, spalle e schiena.

Tutti i consigli forniti riguardano oggetti di peso superiore ai 3 Kg; al di sotto di questo valore il rischio per la schiena è trascurabile.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) È:

qualsiasi dispositivo o attrezzatura destinato ad essere indossato e tenuto dal Lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza durante il lavoro.

SI SUDDIVIDONO IN FUNZIONE DELLE PARTI DEL CORPO CHE DEVONO PROTEGGERE:

- PROTEZIONE DELLA TESTA
- PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
- PROTEZIONE DELL'UDITO
- PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
- PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI
- PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI
- PROTEZIONE DEL CORPO
- PROTEZIONE DALLE CADUTE DALL'ALTO

I DPI devono (art. 76, D.Lgs. 81/08):

- ✓ Essere marcati CE \Rightarrow possiedono i requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dalle norme;
- ✓ Essere accompagnati da una nota informativa rilasciata dal fabbricante contenente tutte le istruzioni necessarie per un corretto impiego;
- ✓ Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

In caso di utilizzo simultaneo di più DPI, questi devono essere compatibili e tali da mantenere la propria efficacia.

Ogni DPI deve essere destinato
all'uso personale
di un unico Lavoratore
(eccezione: alcuni DPI costosi di uso
occasionale, es: autorespiratori, tute
speciali antifiamma, ecc.)

**DEVONO ESSERE UTILIZZATI
PER TUTTA LA DURATA
DELL'ESPOSIZIONE!**

L'efficienza e l'efficacia dei DPI sono strettamente legate alla loro buona conservazione e manutenzione!



I DPI devono essere mantenuti e puliti periodicamente e sostituiti immediatamente in caso di deterioramento.



PRIMA di ciascun impiego, effettuare sempre almeno un **ESAME VISIVO, per accertare l'assenza di difetti o rotture che possono comprometterne l'efficienza.**

**L'IMPIEGO DI UN DPI
comporta sempre
UN CERTO FASTIDIO O DISAGIO**

MA CI SI ABITUA PRESTO
ed il loro costante uso può
ELIMINARE I RISCHI
a cui siamo sottoposti!

I benefici che si ottengono valgono
sicuramente **qualche piccolo sforzo!**

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

(art. 78, D.Lgs. 81/08)

- fare **uso costante** dei DPI;
- utilizzarli **conformemente** all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento organizzato;
- **avere cura** dei DPI (manutenerli e pulirli) e non apporvi modifiche di propria iniziativa;
- **segnalare** immediatamente **qualsiasi difetto, inconveniente** rilevato nei DPI.

PROTETTORI DELL'UDITO

I **TAPPI** possono essere costituiti da materiali diversi e si inseriscono nell'orecchio. Essi:

- sono relativamente ben accettati dai Lavoratori
- permettono di udire la voce parlata
- non provocano fenomeni irritativi dell'orecchio
- sono economici
- possono essere impiegati anche una volta sola.



I **TAPPI** sono da preferire:

- se si lavora **tutto il** giorno in ambiente **mediamente rumoroso**;
- se si devono indossare **contemporaneamente altri mezzi protettivi** quali occhiali, caschi, ecc.;
- in caso di lavori da effettuare in ambienti con **temperature elevate** o con **alti tassi di umidità** o **polverosi** perchè risultano essere più confortevoli e igienici delle cuffie.

I **TAPPI**, per essere **efficaci**, devono essere introdotti nell'orecchio nel seguente **modo corretto**:

- prendere l'insero dal lato che deve rimanere all'esterno dell'orecchio, per **evitare di sporcarlo**. Usualmente non occorre manipolarlo né comprimerlo, quando ciò è necessario occorre effettuare l'operazione con le mani perfettamente pulite!
- usare la mano destra per l'orecchio destro e viceversa. **Tirare verso l'alto il padiglione auricolare** con l'altra mano per facilitare l'inserimento;
- spingere dentro l'orecchio il tappo con un **leggero movimento rotatorio**;
- nel caso di tappi di schiuma o di altro materiale espandibile **mantenere il tappo in posizione** finchè non sia completamente espanso.

Le **CUFFIE** generalmente si adattano in modo perfetto ai padiglioni auricolari. Riducono notevolmente l'energia sonora che colpisce l'orecchio e vengono per questa ragione utilizzati in **ambienti di lavoro particolarmente rumorosi**.

Il modo comune e più efficace di indossare una cuffia è quello con **l'archetto sopra la testa**.

É bene **spostare**, per quanto possibile, **i capelli** presenti tra i cuscinetti e la testa.

Tutti i DPI per l'udito devono essere:

- **regolarmente puliti dopo ogni uso**.

Se sono monouso devono essere **sostituiti** quando sono sporchi.

Se sono riutilizzabili devono essere sostituiti quando appaiono danneggiati o risulta impossibile pulirli (il lavaggio deve essere effettuato con detergenti neutri ed acqua).

- **conservati in luogo pulito ed asciutto**.

Occorre **sostituire** prontamente le eventuali parti danneggiate o usurate con gli appositi ricambi.

PROTETTORI DELLA TESTA

- **ELMETTO**, dotato di sottogola. Deve essere adattato al capo di chi lo indossa e correttamente allacciato.



L'elmetto protegge, tra gli altri, dai rischi da agenti meccanici (urti, cadute di oggetti, proiezione di oggetti, ecc.).

PROTETTORI DELLA TESTA

- **ELMETTO PER SQUADRE ANTINCENDIO**

L'elmetto protegge dagli urti e dalle alte temperature. La visiera protegge da fiamme, scintille, agenti chimici.



PROTETTORI DEGLI OCCHI

- **OCCHIALI** a stanghette (anche con ripari laterali) o a maschera, trasparenti o da sole.




Proteggono da agenti meccanici (colpi bruschi, detriti ad alta velocità, schegge, ecc.), da sostanze chimiche ed anche da esposizione a radiazioni (raggi solari)

PROTETTORI DEGLI ARTI SUPERIORI

GUANTI per la protezione da agenti meccanici: proteggono da perforazioni, abrasioni, tagli, ecc., e, moderatamente, dal contatto con sostanze chimiche, dal calore e dal freddo.



GUANTI per la protezione da agenti meccanici e termici (per squadre antincendio): proteggono anche dalle alte temperature.



PROTETTORI DEGLI ARTI INFERIORI

SCARPE:

- con puntale rinforzato
- con suola antiscivolo, antiperforazione



Proteggono dai rischi meccanici (perforazioni, tagli, caduta di oggetti pesanti sui piedi, ecc.). Alcuni modelli sono resistenti anche agli oli ed ai carburanti (consigliati).



INDUMENTI DI PROTEZIONE

INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ, dai colori brillanti o riflettenti, che proteggono dal rischio di insufficiente percettibilità dei lavoratori.



INDUMENTI DI PROTEZIONE

TUTA IGNIFUGA (ANTIFIAMMA) PER SQUADRE ANTINCENDIO

*Non consente, ovviamente,
l'avvicinamento o
l'attraversamento delle fiamme.*

